

Avvocato e Gratuito Patrocinio: i requisiti di reddito per l'ammissione

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Il **gratuito patrocinio** è l'istituto riconosciuto dall'articolo 24 della **Costituzione italiana** a tutti i cittadini **non abbienti**, al fine di rendere effettivo il **diritto di difesa**, disciplinato al medesimo articolo. Non bisogna confondere il gratuito patrocinio con un altro istituto costituzionale, ovvero la **difesa d'ufficio**.

Infatti, laddove un cittadino italiano sia leso nei suoi diritti, e non possa permettersi di sostenere le spese giudiziarie, affinché non sia mortificato il suo complessivo **diritto all'azione**, inteso come diritto ad agire in giudizio, prima ancora che di difendersi, lo Stato assicura la professionalità di **avvocati abilitati** al gratuito patrocinio. Infatti, il soggetto ammesso sarà esonerato da alcune spese, e verrà sostituito dallo Stato stesso per il pagamento di altre. Tra queste, è inclusa anche quella relativa alla **mediazione stragiudiziale**.

Infatti, non tutti i professionisti avvocati possono assumere cause di patrocinio a spese dello Stato, ma solo quelli iscritti in un apposito **albo**, consultabile online sui siti dei vari **Consigli dell'Ordine**, nell'ambito del quale la parte può scegliere discrezionalmente un professionista.

L'avvocato può percepire il **compenso** solo ed esclusivamente da parte dello Stato: qualora richieda o accetti denaro da parte del cliente, commetterà un illecito deontologico, sanzionabile dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Volume consigliato

Chi ha diritto al gratuito patrocinio?

È ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo colui che sia titolare di un **reddito imponibile IRPEF** non superiore ad 11 mila 369,24 euro. In ambito penale, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi. Tuttavia, il reddito da tenere presente ai fini in questione è quello **complessivamente risultante dalla somma dei redditi** di tutti i cittadini conviventi, che siano coniugi o familiari. Solo quando siano in contestazione **diritti della personalità** (come nel caso della separazione

personale) si fa riferimento esclusivamente al reddito del soggetto istante.

Oltre a ciò, anche la stessa **soglia di reddito** necessaria per l'accesso al patrocinio gratuito, da un punto di vista effettivo, rende davvero limitato il beneficio dell'istituto de quo: la soglia, infatti, fissata in un ammontare immutabile nel corso dell'anno di applicazione, suscettibile solo di rivalutazione monetaria, ma **non curante delle difficoltà economiche** che hanno anche famiglie con un reddito complessivo superiore, rischia di divenire preclusiva e limitante i diritti individuali. Da sempre, infatti, si discute dell'**opportunità di inserire** fasce di reddito che rispecchino progressive l'effettiva difficoltà economica di numerosi cittadini italiani.

L'**effettività del reddito** di cui si è titolari è verificata, dopo il deposito dell'istanza di ammissione, **dall'Agenzia delle Entrate**. Inoltre, il mutamento delle condizioni reddituali in corso di causa comporta la revoca o l'ammissione precedentemente negata all'istituto.

Come si accede al gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è assicurato in **tutte le giurisdizioni**: civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e volontaria.?

In ambito civilistico, il cittadino interessato dovrà presentare la c.d. **istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** del luogo in cui si svolge il processo, personalmente (dall'istante o dal suo legale) o a mezzo raccomandata a/r.

In ambito penalistico, invece, l'istanza deve essere presentata all'**ufficio del giudice** dinanzi al quale si è instaurato il processo.

Per i processi pendenti dinanzi alla **Corte di Cassazione**, la domanda va presentata al Consiglio dell'Ordine in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'**istanza**, il cui modulo è scaricabile dal sito del Consiglio dell'Ordine di riferimento, deve contenere:

- le **generalità dell'interessato** e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali;
- una **dichiarazione sostitutiva di certificazione** da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione;
- gli **estremi della pretesa** che si intende far valere in causa per dimostrare che la domanda non è infondata; a tal fine bisogna anche specificare le **prove** di cui si intende chiedere l'ammissione;

- la **firma autenticata dall'avvocato**.

Presentata l'istanza, il Consiglio ha **10 giorni di tempo** (non perentori) per valutare la fondatezza delle pretese e la sussistenza dei requisiti d'ammissione. Una volta concessa l'autorizzazione, il Consiglio può decidere se:

- **ammettere** l'interessato al patrocinio in via anticipata e provvisoria, qualora ritenga sussistenti le condizioni di reddito necessarie e sempre che le pretese non appaiano manifestamente infondate;

- **respingere** la domanda: a questo punto l'interessato può riproporla al giudice competente o al Presidente della sezione competente (qualora il processo non sia stato ancora instaurato), che deciderà con decreto.

Rinuncia o revoca: come si effettua?

Sia l'avvocato che il cliente hanno diritto a **rinunciare alla causa o a revocare il mandato**.

Il primo può farlo inviando una raccomandata a/r sia al cittadino sia, per conoscenza, al Consiglio dell'Ordine.

Il secondo, poi, può decidere di cambiare avvocato patrocinante recandosi allo sportello del Consiglio dell'Ordine e chiedendone la sostituzione con un altro, attingendo dal medesimo albo.

Leggi anche Requisiti per l'ammissione e revoca

<https://www.diritto.it/avvocato-e-gratuito-patrocinio-i-requisiti-di-reddito-per-l-ammissione/>